

**SENATO DELLA REPUBBLICA**  
XVII LEGISLATURA

---

**Doc. XII-*quinq*ues**  
**n. 73**

**ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELL'OSCE**

Sessione annuale di TBILISI, Georgia

(1 - 5 luglio 2016)

---

Risoluzione sui diritti dei rifugiati

---

*Trasmessa alla Presidenza il 5 settembre 2016*

---

# RISOLUZIONE SUI

## DIRITTI DEI RIFUGIATI

1. Tenendo presente che è diritto sovrano degli Stati definire le regole della nazionalità e le condizioni per l'ingresso e il soggiorno degli stranieri sui loro territori al fine di proteggere i loro cittadini, ma anche di salvaguardare i diritti fondamentali degli stranieri,
2. Tenendo presente che l'emissione e il riconoscimento dei titoli di viaggio sono necessari per facilitare il movimento dei rifugiati, in particolare il loro reinsediamento,
3. Osservando che la crisi migratoria è prova di una realtà ormai ovvia: che gli Stati preferiscono dare la priorità alla sicurezza nazionale, in particolare rafforzando i controlli alle frontiere, piuttosto che alla protezione umanitaria, mentre l'obiettivo di una gestione tranquilla e regolata - vale a dire ciò che l'Unione Europea sta cercando di attuare - sarebbe di rendere compatibili questi due imperativi,
4. Sottolineando l'obbligo per tutti gli Stati partecipanti di approvare leggi sullo status dei rifugiati e il diritto di asilo che siano conformi alla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e del relativo Protocollo,
5. Ricordando la definizione del termine “rifugiato” dell' Articolo 1, comma A (2), della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ai sensi della quale il termine “rifugiato” si riferisce chiunque "nel giustificato timore di esser perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un particolare gruppo sociale o opinione politica, si trova al di fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può, ovvero per tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Stato; oppure a chiunque sia apolide e trovandosi fuori dello Stato di residenza abituale in seguito a tali avvenimenti non può, o per il timore sopra indicato, non vuole ritornarvi”,
6. Riaffermando l'obbligo di non espellere o respingere, elemento essenziale dello status di rifugiato o richiedente asilo di cui all'Articolo 33, comma 1, della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 (“Nessuno degli Stati firmatari espellerà o respingerà (“*refouler*”) in alcun modo un rifugiato alle frontiere dei territori nei quali la sua vita o la sua libertà sarebbe minacciata per ragioni dovute alla sua razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un gruppo sociale particolare o ad un'opinione politica.”),
7. Riaffermando, conformemente alla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e all' Articolo 14 della Dichiarazione Universale dei diritti umani, che il diritto di asilo è un diritto fondamentale,

8. Ricordando che la coesistenza e la proliferazione di leggi e norme diverse e a volte contraddittorie tra gli Stati rappresentano un notevole ostacolo alla gestione efficace dei flussi migratori,

L'Assemblea parlamentare dell'OSCE:

9. Rivolge un appello ai paesi che hanno ratificato la Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 affinché rispettino gli impegni previsti dal Protocollo della Convenzione, in particolare per quanto riguarda il rispetto dello status dei rifugiati;
10. Chiede l'armonizzazione delle norme per l'accoglienza dei rifugiati negli Stati partecipanti dell' OSCE, in collaborazione con l'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione Europea (Frontex) e dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO), al fine di garantire maggiore efficienza nell'accoglienza dei richiedenti asilo e nell'evasione delle richieste d'asilo;
11. Raccomanda ai governi di prendere misure per tutelare le famiglie dei rifugiati e in particolare per:
  - a. assicurare il mantenimento dell'unità delle famiglie dei rifugiati, in particolare nei casi in cui i membri della famiglia hanno tutti i requisiti per l'ammissione in un paese;
  - b. garantire la protezione dei bambini rifugiati, in particolare delle bambine e dei minori non accompagnati.